

ARCHIVIO GIURIDICO DELLA CIRCOLAZIONE E DEI SINISTRI STRADALI

**Rivista mensile di dottrina,
giurisprudenza e legislazione**

Direttori

Corrado Sforza Fogliani

Giorgio Gallone

Direttore responsabile

Giorgio Albonetti

Anno 2015

ESERCIZIO DIRETTO DELL'ATTIVITÀ PERITALE DA PARTE DI IMPRESE ASSICURATIVE: RIFLESSIONI A MARGINE DELL'ART. 156, COMMA 2, COD. ASS.

di Annunziata Candida Fusco (*)

Il presente scritto prende spunto dal quesito rivolto dall'Ania in data 22 gennaio 2014 alla Consap avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 156, secondo comma, cod. ass. nonché dalla successiva risposta della stessa Consap contenuta nel provvedimento n. 0041327 del 18 febbraio 2014 inoltrata sia all'Ania che all'Ivass ed al Ministero dello sviluppo economico. L'interesse che la vicenda suscita tra gli addetti ai lavori suggerisce qualche riflessione, che ci piace svolgere senza pretesa di esaustività (1).

Il quesito Ania esordisce nel modo seguente:

“Il ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni dei veicoli a motore e ai natanti derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi è stato istituito dalla L. 17 febbraio 1992, n. 166, poi recepita con alcune modifiche negli artt. 156 e ss. cod. ass. La normativa, nell'attribuire una espressa riserva legale per l'attività professionale di perito solo alle persone fisiche che risultino iscritte nel ruolo in parola e svolgano tale attività in proprio, riconosce al contempo – anche a seguito dell'intervento dell'Associazione in fase di emanazione della legge n. 166 - che le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente, cioè senza bisogno di ricorrere al professionista iscritto, l'attività in parola (v. art. 156, comma 2 cod. ass.). In realtà, in questo caso l'impresa non svolge né può svolgere attività professionale di perito bensì procedere solo ad effettuare un'attività di propria competenza nel quadro della liquidazione del sinistro, liquidazione che lascia alla controparte la possibilità di opporre la sua diversa valutazione attraverso un perito professionista”.

Oggetto del quesito è quindi l'interpretazione del secondo comma dell'art. 156 del D.L.vo 209/2005, il quale recepisce in parte il vecchio testo dell'art. 3 della L. n.

166/92 (2), come l'Ania ben sa visto che ad esso allude in un suo successivo passaggio (3).

Art. 156, secondo comma: “Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti”.

Impeccabile l'Ania nel riconoscere che il primo comma dell'art. 156 prevede una riserva legale per l'attività peritale, per il cui esercizio è obbligatoria l'iscrizione nel ruolo nazionale, essa trascura di evidenziare che il secondo comma individua, invece, una eccezione (4). Sono consentiti l'accertamento e la stima dei danni a soggetti non iscritti solo se questi operano per il tramite della impresa assicurativa all'interno della cui organizzazione sono inseriti. Indubbiamente, nel passaggio dalla L. n. 166/92 al Codice delle Assicurazioni Private (2005) la norma ha subito una modificazione in peius, perdendo in chiarezza linguistica e certezza di significato. Ciò non toglie che, nulla essendo stato alterato in questo primo inciso, rimasto immutato, la ratio legis sia rimasta anch'essa immutata.

“Direttamente”, spiega l'Ania, significa che le imprese assicurative possono svolgere l'accertamento e la stima dei danni senza bisogno di ricorrere al professionista iscritto. “In questo caso, l'impresa non svolge né può svolgere attività professionale di perito bensì procede solo ad effettuare un'attività di propria competenza nel quadro della liquidazione del sinistro, liquidazione che lascia alla controparte la possibilità di opporre la sua diversa valutazione attraverso un perito professionista” (qui l'Ania parafrasa, giustamente, il vecchio testo dell'art. 3, L. n. 166/92, evidentemente consapevole che la ratio legis non è mutata). L'attività di accertamento e stima svolta direttamente dall'impresa non si concretizza (non potrebbe) nella redazione di un elaborato peritale, che solo il perito iscritto è competente a compiere, bensì in una mera attività strumentale alla liquidazione in favore del danneggiato. Insomma, l'attività di cui qui si discute a) deve essere meramente strumentale alla liquidazione del danno, come ben si ricavava dal testo del vecchio art. 3, L. n. 166/92, il quale espressamente accostava i due momenti evidenziando come accertamento/stima fossero funzionali alla liquidazione in favore del danneggiato; b) non è “attività professionale” nel senso tecnico di cui al primo comma dell'art. 156, dove, appunto, si pone l'attenzione non sul contenuto dell'attività svolta bensì sulla qualità della stessa, riservandola a professionisti iscritti, a seguito di prova di idoneità, in un apposito ruolo (quello di cui al successivo art. 157) (5).

“Direttamente”, continua l’Ania, significa, dunque, “impiegando risorse nell’ambito della propria organizzazione”. “In questo secondo caso, si chiede quali siano le modalità concrete nelle quali possa correttamente svolgersi l’effettuazione diretta della perizia (!?) da parte dell’impresa”.

Già in questo secondo passaggio non si può non notare una contraddizione con quanto la stessa Ania ha detto poco prima: i soggetti che operano all’interno dell’impresa assicurativa non svolgono attività peritale, ma solo una mera attività di accertamento e stima funzionale alla liquidazione. non operano ex professo, non redigono una perizia. Assunto condivisibilissimo, in linea con la natura eccezionale della previsione. Nel passare, però, dall’asserzione all’interrogativo, l’Ania cambia registro: infatti, chiede quali siano le modalità con cui possa svolgersi la “perizia” compiuta direttamente dall’impresa assicurativa. Poi continua avanzando la propria teoria: l’impresa può avvalersi, per compiere “direttamente” l’accertamento e la stima dei danni di propri dipendenti, che chiama periti/liquidatori.

Senza entrare nel merito della necessità dell’indipendenza del perito, su cui pure l’Ania si sofferma, e di cui non si dubita, prima di proseguire nell’esaminare il ragionamento dell’Ania, che diventa sempre meno chiaro, direi che il quesito andrebbe formulato diversamente, cioè: data la natura eccezionale del secondo comma dell’art. 156 del cod. ass., in che modo l’impresa assicurativa può svolgere “direttamente” l’accertamento e la stima dei danni, senza entrare in conflitto con il primo comma? Ovvero, di chi può avvalersi l’impresa assicurativa per svolgere “direttamente” l’accertamento e la stima dei danni? Risposta: secondo l’Ania, dei dipendenti dell’impresa assicurativa, in primis. E fin qui va bene. Senonché l’Ania, andando oltre, ritiene che all’espressione debba darsi la più ampia estensione possibile fino a ricomprendervi oltre ai periti-liquidatori, direttamente dipendenti dall’impresa assicurativa, anche “personale dipendente di società di servizi di tipo assicurativo (sottolineato Ania) – cioè aventi ad oggetto attività strumentali all’attività assicurativa in senso stretto, quali ad esempio l’attività liquidativa – costituite nell’ambito dello stesso gruppo assicurativo, con natura consortile..”. Tanto è possibile in quanto “l’espressione della norma «possono effettuare direttamente l’accertamento e la stima» appare sufficientemente ampia e generica da significare che l’impresa possa provvedere alla perizia mediante «la propria struttura» o meglio ancora «la propria specifica organizzazione». Per “organizzazione dell’impresa” non c’è dubbio che si debba intendere, continua l’Ania, “tutta quella attraverso la quale l’impresa stessa realizza i processi, i servizi, le attività, che le competono e di cui solo essa è l’effettivo, unico e definitivo titolare e responsabile in relazione con l’esclusivo scopo sociale. In questa chiave, si può ritenere effettuato direttamente dall’impresa sia quanto compiuto all’interno di essa dai suoi dipendenti, sia quanto compiuto fuori della sua struttura

aziendale, ma all’interno del modello operativo del gruppo assicurativo di appartenenza e comunque sempre sotto il suo controllo e con la sua responsabilità finale”. Conclude: “In tal caso infatti, ancorché si sia formalmente di fronte ad una esternalizzazione di funzioni che ricade nell’ambito di applicazione del regolamento n. 20/2008 dell’Isvap, l’esternalizzazione stessa è tuttavia di tipo particolare in quanto affidata, come detto, ad una società consortile controllata dall’impresa assicurativa capogruppo, e costituita appositamente per fornire allo stesso, in esclusiva, servizi amministrativi, informatici, ed altri che ciascuna impresa del gruppo non effettua più in proprio”.

È assolutamente evidente che l’Ania si sta muovendo su di un piano metagiuridico sia quando dà una definizione di organizzazione dell’impresa, che nulla ha a che vedere con la tradizionale nozione di impresa data dal codice civile e con la migliore elaborazione dottrinale e giurisprudenziale formatasi in merito; sia quando pare confondere, assimilando e sovrapponendo, i due fenomeni di esternalizzazione di servizi, ai sensi del regolamento Isvap 20/2008, e di gruppo assicurativo come configurato dal Codice delle assicurazioni. Anche qui, se si continua a leggere quanto essa scrive sul gruppo assicurativo, è evidente che l’Ania deraglia su binari che sembrano essere estranei alle tradizionali e consolidate nozioni giuridiche elaborate in conformità alla normativa vigente, sia generale che speciale. Non pare, infatti, che il Codice delle assicurazioni dia una nozione di gruppo assicurativo molto differente dalle altre nozioni previste nel nostro ordinamento, come meglio si accennerà in seguito.

Orbene, né l’interpretazione letterale né quella storica, tendente alla ricostruzione della volontà del legislatore né, infine, quella obiettiva-teleologica (6) sembrano condurre ad un significato così ampio dell’espressione “direttamente” al punto tale da ricomprendervi l’attività di accertamento e stima dei danni svolta sia tramite dipendenti propri dell’impresa assicurativa sia tramite dipendenti di società esterne ad essa, sebbene controllate e/o collegate (di qualunque tipo esse siano). Né soccorre, a tal fine, la nozione di gruppo o la relativa disciplina, che l’Ania piega deliberatamente al suo scopo. Né, infine, il contenuto del regolamento Isvap richiamato.

Inequivocabile, indiscusso e consolidato è l’orientamento di dottrina e giurisprudenza prevalenti sul punto, le quali considerano i gruppi come “forme organizzative nell’ambito delle quali vi è un soggetto – definito capogruppo – che esercita un’attività di direzione e coordinamento nei confronti di altre società, che pur mantengono la loro autonomia giuridica e patrimoniale (il punto è pacifico in giurisprudenza: cfr., ad es., Cass. 17 aprile 2007, n. 9143, in *Fall.* 2008, 561; Trib. Biella, 17 gennaio 2006, in *Il caso.it*; Trib. Benevento, 21 agosto 2008, in *Guida al diritto*, 2009, 3, 82). L’elemento connotante è dato, dunque, dall’attività di direzione e coordinamento” (*Diritto Commerciale*, a cura di MARCO CIAN, pag. 673, Giappichelli ed. 2013) (7).

In particolare la giurisprudenza lavoristica (di legittimità e di merito), pur riconoscendo l'unità economica dei gruppi, nega che essi possano essere ritenuti i soggetti ai quali imputare i contratti di lavoro (8). Se ciò non impedisce alla capogruppo di avvalersi dell'operato dei dipendenti delle controllate per la realizzazione dello scopo unitario, questo non significa intercambiabilità del soggetto datore di lavoro. E quindi, non elimina la portata eccezionale di una norma specifica, quale quella contenuta nell'art. 156, secondo comma, con la quale, al limite, la normativa sulle prestazioni lavorative infragruppo andrebbe coordinata. Insomma, altro è dire che i dipendenti delle società controllate possono svolgere attività nell'interesse dell'intero gruppo, che ha finalità e scopi unitari nei limiti fissati da chi gestisce, altro è dire che la norma di cui all'art. 156, secondo comma, in virtù della disciplina sui gruppi, legittima l'impiego da parte della capogruppo di dipendenti della controllata, in deroga al primo comma dello stesso articolo; altro ancora è addirittura equiparare società controllata e società (consortili, a carattere strumentale) cui è stato esternalizzato un servizio, sebbene in favore di una controllata. E nemmeno in tal senso l'interpretazione dell'Ania pare condivisibile.

Il regolamento Isvap n. 20 del 26 marzo 2008, adottato in attuazione della lettera c) dell'art. 91 del cod. ass., si occupa, tra l'altro, di esternalizzazione di attività da parte delle imprese assicurative (capo VIII – artt. 29 - 37). Tralasciando in questa sede, per ovvi motivi, di trattarci sulla nozione di esternalizzazione, va subito ricordata la natura del regolamento Isvap, che non è fonte di secondo rango subordinata alla legge, ex art. 17, L. n. 400/88, come invece i regolamenti ministeriali e come ben ricorda l'art. 9 (commi 1 e 2) del cod. ass. Quindi, collocandosi ad un livello ancora inferiore rispetto ai regolamenti tout cour, con mera funzione attuativa della normativa di legge, di sicuro non può introdurre deroghe alla stessa, per sua natura. Né tale facoltà è stata ad esso conferita ad hoc da alcuna norma del cod. ass..

Tanto precisato, come ricorda il regolamento 20/2008, "quando le imprese affidano ad un terzo l'esecuzione di attività essenziali o importanti, garantiscono che le modalità di esternalizzazione ... non compromettano la capacità dell'impresa di fornire un servizio continuo e soddisfacente agli assicurati e ai danneggiati" (art. 30). "L'esternalizzazione non esonera in alcun caso gli organi sociali e l'alta direzione dell'impresa dalle rispettive responsabilità" (art. 29, comma 3). La delibera di esternalizzazione del servizio deve prevedere: "i criteri di individuazione delle attività da esternalizzare; i criteri di selezione dei fornitori, sotto il profilo della professionalità, onorabilità ...; l'adozione di metodi per la valutazione del livello delle prestazioni del fornitore ..." (art. 31). "Nella stipula degli accordi di esternalizzazione le imprese di assicurazione hanno cura di assicurare in particolare che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) la chiara definizione dell'attività

oggetto della cessione, delle modalità di esecuzione ... b) il fornitore svolga adeguatamente l'esecuzione delle attività esternalizzate nel rispetto della normativa vigente ... (art. 32). "Relativamente alle attività esternalizzate, il sistema dei controlli interni garantisce controlli di standard analoghi a quelli che sarebbero attuati se le attività fossero svolte «direttamente» dall'impresa" (art. 33) (9).

Senza addentrarci nelle problematiche affrontate dalla dottrina in merito al fenomeno della esternalizzazione di servizi, basti qui dire, che, come si evince dal regolamento Isvap, la esternalizzazione del servizio costituisce cessione dello stesso ad un soggetto diverso dall'impresa assicurativa (qualificato dal regolamento "fornitore"). Nulla dice il regolamento in merito alle condizioni soggettive del fornitore, soffermandosi invece sugli standard qualitativi della prestazione che esso erogherà. La cessione non può mai avvenire in contrasto con la normativa vigente; il cessionario deve avere requisiti professionali adeguati all'attività ceduta, che deve essere puntualmente specificata nel suo contenuto; i dirigenti della impresa cedente sono responsabili in caso di inosservanza delle indicazioni fornite dal regolamento; infine, cosa importantissima e non trascurabile ai fini della presente indagine, i controlli sul cessionario-fornitore dovranno essere gli stessi che sarebbero attuati se l'impresa assicurativa svolgesse quella attività «direttamente». Tutto ciò anche quando l'impresa di assicurazione e il fornitore di servizi appartengano allo stesso gruppo assicurativo (art. 33, terzo comma). E qui ci spostiamo di nuovo sul campo dei rapporti infragruppo. L'art. 82 cod. ass. (gruppo assicurativo), nel definire l'ambito del gruppo assicurativo, prevede che esso sia composto da una capogruppo impresa assicurativa e da controllate imprese assicurative o riassicurative o società strumentali alle prime. Sono società strumentali quelle società che, sebbene interne al gruppo, non sono perciò imprese assicurative, limitandosi a svolgere attività di supporto nell'interesse dell'intero gruppo.

A questo punto, si può dire con una certa serenità che, anche alla luce della normativa di settore, l'espressione "direttamente" di cui all'art. 156, secondo comma, va interpretata in senso restrittivo per due motivi: 1) perché, come si ricava dal regolamento a contrario, l'esercizio a mezzo cessionario-fornitore cui siano stati esternalizzati servizi assicurativi compiono un esercizio "indiretto" degli stessi; 2) perché l'art. 156, secondo comma, prevede che solo le imprese di assicurazione possono effettuare «direttamente» l'accertamento e la stima dei danni. Diversamente, si eluderebbe la riserva di legge di cui al comma 1. Perciò l'appartenenza del cessionario allo stesso gruppo del cedente non costituisce di per sé garanzia di osservanza del dettato legislativo.

Tale ultima circostanza sembra sfuggire all'Ania quando equipara una società consortile che svolge attività a servizio dell'intero gruppo (i.e. dovrebbe trattarsi delle società strumentali di cui all'art. 82 cit., quindi non im-

prese assicurative) ad una controllata - impresa assicurativa. La facoltà, eccezionale ed in deroga alla norma che prevede l'esercizio dell'attività peritale solo da parte di soggetti iscritti nel ruolo nazionale, di accertare e stimare "direttamente" i danni è attribuita, dal punto di vista soggettivo, solo alle imprese di assicurazione. In sintesi, teoricamente, l'unica fattispecie consentita, oltre a quella espressamente prevista dal secondo comma dell'art. 156, sarebbe costituita dalla possibilità per l'impresa capogruppo di accertare (direttamente) i danni oltre che attraverso i propri liquidatori al massimo attraverso i liquidatori di una impresa assicurativa controllata (interpretazione estensiva conforme a legge). Assolutamente non consentito l'accertamento tramite dipendenti di controllate non imprese assicurative (tra cui pare si collochino le società consortili - società strumentali cui allude l'Ania) né tantomeno attraverso dipendenti di cessionari-fornitori esterni al gruppo.

Sembra, a parere di chi scrive, assolutamente inappropriato il paragone con l'art. 2, comma 6, L. n. 247/2012 (nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), che, secondo l'Ania, prevede delle eccezioni alla riserva di legge in favore degli avvocati in materia di consulenza legale ed assistenza legale stragiudiziale. Secondo l'Ania la norma prevede un'eccezione "in favore degli avvocati per le consulenze reciprocamente prestate all'interno del gruppo societario": di conseguenza, continua l'Ania, si può ammettere "l'effettuazione diretta delle perizie per un'impresa assicuratrice anche attraverso soggetti dipendenti di altra società dello stesso gruppo". Non pare che le norme abbiano identità di ratio. La norma in questione non fa altro che dire che l'avvocato che svolge attività di consulenza e assistenza stragiudiziale in maniera continuativa e coordinata in favore di una società, può farlo anche in favore delle società a questa collegate o da questa controllate (10). Ma è pur sempre un avvocato a compiere dette prestazioni, quindi non vi è nessuna deroga alla riserva. Anzi, se proprio si vuole vedere un collegamento con il fenomeno esaminato, si può dire che essa conferma l'interpretazione secondo cui l'esercizio diretto dell'accertamento e stima può esser compiuto solo dall'impresa assicurativa e da sue controllate (anch'esse imprese assicurative) attraverso i rispettivi dipendenti (e solo attraverso questi), che la stessa Ania qualifica peritiliquidatori, figure non presenti nelle società strumentali (l'Ania cita il CCNL 2007, art. 92: è contratto collettivo per i dipendenti del settore assicurativo).

Appare a questo punto ancor meno condivisibile la risposta data dalla Consap, conforme alle aspettative dell'Ania, per la quale valgono, pertanto, le stesse considerazioni innanzi svolte e sulla quale non ci si soffermerà diffusamente. Infatti, sebbene Consap parta dalla premessa enunciata in maniera molto più decisiva rispetto a quanto fatto dall'Ania, ossia che l'articolo 156, secondo comma, cod. ass., oltre a contenere una riserva di legge in

favore dei periti, contiene anche "una eccezione a favore di tutte le imprese assicurative"; sebbene la stessa compia le dovute e debite distinzioni tra società controllate e società cessionarie di servizi esternalizzati, purtroppo poi risponde affermativamente al quesito rivolte dando all'espressione "direttamente" portata estensiva, richiamando semplicisticamente la normativa sui gruppi, che consente la presenza di società strumentali (non imprese assicurative) al suo interno (art. 82), e quella del regolamento Isvap 20/2008, che, vietando solo l'esternalizzazione dell'assunzione dei rischi, consentirebbe implicitamente tutto il resto.

Alla luce di tutto quanto detto e, soprattutto, vista la pluralità degli interlocutori coinvolti in siffatta vicenda, si auspica una riflessione concertata e più approfondita dell'opinione espressa.

(*) Avvocato, foro di Bergamo.

NOTE

(1) I termini della vicenda, le parti coinvolte e le rispettive posizioni in campo, i documenti oggetto di contestazione sono tutti disponibili sul sito www.aicis.it al seguente link: <http://www.aicis.it/project-updates/aniaprovaafardiventaremarginalelattivitaaperitale>.

(2) Art. 3 - Accertamento dei danni da parte delle imprese di assicurazione - 1. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose e proporre la liquidazione all'assicurato che ha la facoltà di accettarla oppure di ricorrere all'accertamento ed alla stima dei medesimi tramite un perito assicurativo iscritto nel ruolo di cui all'art. 1.

(3) "... liquidazione che lascia alla controparte la possibilità di opporre la sua diversa valutazione attraverso un perito professionista".

(4) La natura eccezionale della norma era ben nota al legislatore del '92, i quali, nell'introdurre il vecchio testo dell'art. 3, L. cit., ripetutamente lo rimasero, precisando 1) che essa nasceva da esigenze politiche di conciliare le opposte fazioni presenti in aula 2) che la regola generale è che le imprese di assicurazione si avvalgano di periti indipendenti, non periti-dipendenti, tant'è che nel testo definitivo dell'art. 3, non trasfuso nell'art. 156, si precisava che in caso il danneggiato avesse rifiutato la stima compiuta dal "dipendente" vi era la possibilità di richiedere espressamente che la stima fosse fatta dal perito iscritto nel ruolo (si vedano i lavori preparatori legge 166/92 stenografico 72 1990 pagg. 4 e 5; stenografico 21 1 1992, pag. 8).

(5) L'attività professionale di perito assicurativo è disciplinata dal regolamento Isvap 3 gennaio 2008 n. 11, il quale descrive dettagliatamente i requisiti per l'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 157 cod. ass.: tirocinio, prova di idoneità, regole di comportamento, sanzioni. L'art. 305, u. comma cod. ass., sanziona come abusiva l'attività peritale esercitata in mancanza di iscrizione al ruolo, rinviando all'art. 348 c.p.

(6) Si rinvia alla dottrina ed alla giurisprudenza dominanti su dette nozioni, elaborate in base all'art. 12 disposizioni sulla legge in generali c.c.; si ricorda altresì l'art. 14 disp. cit., sulle norme eccezionali; si ricordano infine, ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 29 febbraio 1996, n. 222, Consiglio di Stato, sez. II, sent. 11 dicembre 1996, n. 792; Cass. sez. I, sent. n. 2230 del 27 febbraio 1995.

(7) Si veda anche GALGANO F., *Direzione e coordinamento di società*, in *Commentario del Codice Civile* di SCIALOJA-BRANCA, Giuffrè, Milano 2005. Conforme la disciplina sul gruppo assicurativo contenuta negli artt. 68 - 87; 188 e ss. cod. ass. priv.

(8) Cfr. Cass., sez. lav., 2 luglio 1981, nn. 4312, 4313, 4314; Cass. sez. lav., 14 gennaio 1986, n. 167; Cass. sez. lav. 14 luglio 1993, n. 7796, in *RIDL*, 1994, II, con nota di NOGLER; Cass., sez. lav., 24 marzo 2003, n. 4274;

Cass., sez. lav., 23 marzo 2004, n. 5808; Cass., sez. lav., 14 novembre 2005, n. 22927; Cass., sez. lav., 15 maggio 2006, n. 11107. I principi espressi dalla Cassazione sono applicati in modo uniforme anche dalla giurisprudenza di merito. Cfr. Trib. Milano 7 giugno 2001, in *Orient. giur. lav.*, I, 677; Trib. Ravenna 12 giugno 2006, in *Guida al lavoro*, 2006; App. Milano 21 giugno 2006, in *Orient. giur. lav.*, 2006, 3, 553, con nota di RAZZOLINI; Trib. Milano 28 giugno 2006, in *Orient. giur. lav.*, 2006, 3, 564; Trib. Milano 16 ottobre 2006, in *Orient. giur. lav.*, 2006, 4, 830; App. Milano, 19 ottobre 2006, in *Lav. nella giur.* 2007, 7, 738; Trib. Torino 30 aprile 2008, in *Giur. piemontese*, 2008, 2, 283. V., più diffusamente, PINTO, 2005.

(9) A contrario, la norma regolamentare ci dice che i servizi esternalizzati non sono da intendersi come esercitati direttamente dalla impresa assicurativa cedente.

(10) Art. 2, comma 6, cit.: "Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile (...)".